

ISSN 2724-590X

THE INVESTORS.

CLUB

2 A P R I L E 2 0 2 1



WARRANT ED EFFETTO LEVA:

un esempio
dal mercato

IMPERI E MONOPOLI:

la storia si ripete?

TRADE OFF

rischio-rendimento

Il ruolo della FIDUCIA

nei mercati finanziari



CONTENUTI

3	Autori
4	Il ruolo della fiducia nei mercati finanziari
13	Warrant ed effetto leva: un esempio dal mercato
28	Imperi e monopoli: la storia si ripete?
36	Trade off rischio-rendimento
44	L'Avvocato risponde

L'AVVOCATO RISPONDE



Prosegue in questo numero la nostra collaborazione con l'**AVV. ALFONSO LECCESE**, esperto di diritto bancario e finanziario, che da oltre dieci anni si occupa attivamente di contenzioso bancario e finanziario. È abilitato al patrocinio avanti alla Suprema Corte di Cassazione ed è autore di diversi articoli in materia bancaria e finanziaria pubblicati su Altalex.com, portale di informazione giuridica tra i più noti e seguiti in Italia.

Avvocato, può spiegarci meglio il caso delle obbligazioni subordinate MPS?

Negli ultimi tempi si è assistito a un crescente contenzioso, specie avanti all'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie), avente a oggetto le obbligazioni subordinate MPS S.p.A.

È infatti accaduto che numerosi investitori che in passato avevano acquistato le obbligazioni in questione col tempo abbiano visto crollare il valore delle stesse, in parallelo con la crisi

dell'Istituto senese.

In seguito alle note vicende che hanno portato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a diventare il principale azionista della Banca, i risparmiatori si sono visti coattivamente convertire le proprie obbligazioni in azioni MPS, venendo colti del tutto alla sprovvista.

Come hanno fatto gli investitori a ritrovarsi in questa situazione?

I profili di criticità che sono emersi nella maggioranza dei casi riguardano l'incompletezza e/o non chiarezza delle informazioni rilasciate dall'Intermediario al momento della sottoscrizione dei titoli in questione, in violazione dell'art. 21 TUF e regolamento Consob vigente. Oppure l'inappropriatezza e/o inadeguatezza

dell'investimento in relazione al profilo di rischio del risparmiatore.

È stato infatti in molti casi omesso di specificare all'investitore, al momento dell'acquisto, la natura subordinata dell'obbligazione in questione, ossia la sua caratteristica di avere un grado di rischio superiore rispetto alle ob-

bligazioni ordinarie, in quanto in caso di default l'emittente si troverà a rimborsare prima i titolari di obbligazioni ordinarie e solo dopo i titolari di obbligazioni subordinate. Inoltre,

in caso di default i titolari delle subordinate sono soggetti al rischio di conversione coattiva delle obbligazioni in azioni, come appunto avvenuto nel caso di specie.

Come si è espresso l'ACF nei casi in questione?

L'ACF nel decidere i ricorsi ha ripetutamente stabilito che al momento della sottoscrizione l'Intermediario aveva l'obbligo di esplicitare in maniera comprensibile ed esaustiva all'investitore la natura del titolo e i suoi rischi, in modo che l'acquisto fosse effettuato in maniera consapevole; a tal fine sono stati reputati insufficienti anche la mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti oppure la semplice dicitura "sub" in assenza di legenda esplicativa del significato di questa abbreviazione, riferita appunto alla natura subordinata dell'obbligazione.

In tutti i casi di omessa e/o incompleta informazione sulla caratteristica del titolo, così come nei casi di non appropriatezza e non adeguatezza dell'investimento, l'ACF ha ordinato all'intermediario di risarcire il danno subito dall'investitore per effetto della perdita di valore del titolo.

Danno che in concreto è stato quantificato nel valore iniziale dell'investimento, al netto delle cedole incassate e al netto del valore attuale del titolo.